

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2002

relativa alla firma a nome della Comunità e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia sul commercio dei prodotti tessili siglato a Phnom Penh il 18 ottobre 2002

(2002/1000/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo sul commercio dei prodotti tessili con il Regno di Cambogia.
- (2) L'accordo è stato siglato il 18 ottobre 2002.
- (3) In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione formale, è opportuno applicare provvisoriamente detto accordo a decorrere dal 1° gennaio 2003, a condizione di reciprocità.
- (4) Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, l'accordo deve essere firmato a nome della Comunità,

Articolo 1

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Cambogia sul commercio dei prodotti tessili è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

A condizione di reciprocità, l'accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dal 1° gennaio 2003, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

M. FISCHER BOEL